

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 819

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati ERMINI e CODIGNOLA**

*Presentata il 13 dicembre 1963*

Interpretazione autentica degli articoli 4 e 6, 2° comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di personale insegnante non di ruolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, concernente l'interpretazione autentica degli articoli 4 e 6 — 2° comma — della legge 19 marzo 1955, n. 160, ha lo scopo di dirimere dubbi affacciatisi di recente in ordine ai limiti della facoltà concessa agli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione di conferire, in mancanza di personale completamente qualificato, supplenze di insegnamento nel settore dell'istruzione secondaria, a persona non in possesso del prescritto titolo di abilitazione.

La carenza di personale abilitato all'insegnamento ha origini molto lontane, se si osserva che già nel 1924, anche a non voler risalire più addietro, nel regolamento degli istituti di istruzione media, approvato con regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, all'articolo 155 era previsto, che « per ragioni di necessità » l'Amministrazione poteva fare ricorso all'opera di insegnanti non abilitati.

Nel dopoguerra, la legge 19 marzo 1955, n. 160, nel dettare le norme dello stato giuridico del personale insegnante non di ruolo, non mancava di rappresentare, in ipotesi, il caso in discorso, conservando ai capi di istituto la facoltà di provvedere (articolo 4) al conferimento di quei posti ai quali non fosse stato possibile assegnare aspiranti compresi

nelle graduatorie provinciali, compilate dalla Commissione all'uopo istituita presso i provveditorati agli studi.

Anche la legge 30 dicembre 1960, n. 1728, dettando norme integrative alla già citata legge 1955, n. 160, ribadiva il carattere di temporaneità e di eccezionalità delle nomine conferite per gli insegnamenti previsti all'articolo 4 della legge 160.

Il grande sviluppo dell'istruzione, verificatosi negli ultimi anni, segnatamente nel settore dell'istruzione media, ha reso inevitabile un più diffuso ricorso all'opera di persone non provviste del titolo di ammissione all'esame di abilitazione. Anche tale fatto, del resto, ha origini lontane perché, fin dal 1935, la più accentuata istituzione di scuole e istituti di istruzione secondaria e i più vasti sdoppiamenti di corsi e di classi, costrinsero l'Amministrazione a conferire supplenze di insegnamento a studenti universitari o a persone in possesso di lauree diverse da quella richiesta per la partecipazione ai concorsi-esami di Stato, relativi alle varie cattedre.

Allo scopo dunque di evitare le perplessità e le incertezze, manifestatesi di recente, soprattutto a causa dell'estensione del fenomeno, cui d'altra parte non è possibile per ora ovviare in altro modo, appare opportuno che

venga chiarito, insieme con la portata effettiva del disposto del 2° comma dell'articolo 6 della legge 1955/160, anche il contenuto dell'articolo 4 della stessa legge, secondo quella che è del resto da anni l'interpretazione e la prassi dell'Amministrazione, rispecchiata anche dalle ordinanze ministeriali.

Infine appare opportuno sottolineare il carattere temporaneo, sia delle supplenze, le quali sono revocabili in caso di disponibilità di personale in possesso dei titoli prescritti, sia del fenomeno in se stesso che si spera di poter superare entro congruo periodo di tempo con l'afflusso di nuovi laureati, provenienti da facoltà che avviano all'insegnamento.

Nell'avanzare la presente proposta di legge, che vuol limitarsi ad assicurare una interpretazione autentica alle norme già vigenti, che del resto hanno di fatto avuto dall'amministrazione analoga interpretazione, i proponenti esprimono l'auspicio che venga subito predisposta, con strumenti legislativi eccezionali e di urgenza, la soluzione del grave problema della carenza di personale insegnante, in modo particolare per la scuola di completamento dell'obbligo: e ciò in preparazione dei più organici provvedimenti che mireranno a riformare le attuali strutture di formazione e assunzione del personale insegnante.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160 va inteso nel senso che tra gli insegnamenti da attribuirsi per supplenza, per il periodo strettamente indispensabile, sono compresi sia quelli non conferibili dai Provveditori agli studi, perché non rientrano nelle categorie elencate nell'articolo 3 della medesima legge, sia quelli comunque non conferiti dai medesimi Provveditori agli studi.

### ART. 2.

Tra i criteri da definirsi a norma del 2° comma dell'articolo 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, si intendono comprese le modalità, secondo le quali i Capi di istituto, nell'attuazione del disposto del predetto articolo 4, conferiscono supplenze anche a persone munite di titoli di studio inferiori a quelli richiesti per l'ammissione agli esami di abilitazione.

### ART. 3.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.